



# COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

*Provincia di Perugia*

*COPIA*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 81 DEL 11-08-20**

**OGGETTO: USO CIVICO - VARIAZIONE PERIODO MINIMO DI RESIDENZA PER I BENI RIENTRANTI NELLA 1^ CLASSE "ESSENZIALI" DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 1766/1927 - REGOLAMENTAZIONE.**

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di agosto alle ore 19:10, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

|                              |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| <b>FIBRAROLI TULLIO</b>      | <b>sindaco</b>   | <b>P</b> |
| <b>FLAVONI GIANFRANCESCO</b> | <b>assessore</b> | <b>P</b> |
| <b>CORTI ANNA</b>            | <b>assessore</b> | <b>P</b> |

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che tutti i boschi e tutti i prati-pascolo di proprietà del Comune di Sant'Anatolia di Narco, sono gravati dal diritto di uso civico e che tale diritto è riservato agli utenti;
- che, come da usi e consuetudini, sono considerati utenti aventi diritto di uso civico coloro che risultano essere residenti da almeno 5 (cinque) anni nel Comune di Sant'Anatolia di Narco;

Visto l'art. 4 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 – (Riordino degli usi civici) – il quale distingue in due classi il diritto di uso civico e precisamente:

- **1^ classe - “Essenziali”**, quali il diritto di pascere ed abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico e seminare mediante corrisposta al proprietario;
- **2^ classe – “Utili”**, congiunti con i precedenti o da soli, sono i diritti di raccogliere o trarre dal fondo prodotti da poterne fare commercio ed altro;

Visto che, negli ultimi due/tre anni l'espansione edilizia ha permesso a numerose persone di essere nuovi residenti nel Comune di Sant'Anatolia di Narco con conseguente richiesta di usufruire del diritto di uso civico riguardante la possibilità di raccogliere legna per uso domestico e di pascolare il proprio bestiame nei terreni di uso civico della frazione di residenza;

Dato atto che, come sopra detto, sia per i beni rientranti nella 1^ classe che per i beni rientranti nella 2^ classe, il diritto di uso civico può essere esercitato soltanto dopo che siano trascorsi anni cinque di residenza nel Comune di Sant'Anatolia di Narco e che pertanto non si è mai potuto accettare le varie richieste fatte dai suddetti nuovi cittadini che, pur essendo residenti nel ns. Comune, non possono essere considerati utenti aventi diritto di uso civico in quanto non è ancora trascorso il periodo minimo di residenza di anni cinque come da usi e consuetudini;

Ritenuto di poter intervenire in merito al periodo minimo di residenza soltanto per i beni rientranti alla 1^ classe “Essenziali”, riducendo il periodo di residenza da cinque a due anni e così facendo di dare un reale aiuto alle suddette persone comunque residenti;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri, né diretti, né indiretti a carico dell'Ente;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- la Legge 16 giugno 1927, n. 1766
- la L. 20.11.2017, n. 168;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) Di stabilire che per usufruire del diritto di uso civico per i beni rientranti nella 1<sup>a</sup> classe - **“Essenziali”** – (quali il diritto di pascere ed abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico e seminare mediante corrisposta al proprietario), il periodo minimo di residenza nel Comune di Sant’Anatolia di Narco è di anni 2 (due).
- 2) Di confermare, come da usi e consuetudini, in anni 5 (cinque), il periodo minimo di residenza nel Comune di Sant’Anatolia di Narco, per usufruire dei beni rientranti nella 2<sup>a</sup> classe - **“Utili”**, diversi da quelli di cui al punto precedente e rientranti nel diritto di uso civico.
- 3) Di confermare, come da usi e consuetudini, che il diritto di uso civico sia per i beni compresi nella 1<sup>a</sup> e nella 2<sup>a</sup> classe, potrà essere esercitato esclusivamente nella frazione di residenza;
- 4) Di stabilire che l’utente potrà esercitare il diritto di uso civico in genere, soltanto se abita effettivamente nel territorio di questo Comune e che pertanto la residenza non si fittizia.
- 5) Di confermare, come da usi e consuetudini, che il diritto di uso civico, per entrambe le classi, potrà essere esercitato:
  - a) Per i cittadini residenti nel Capoluogo, nella fraz. Castel S. Felice e nella loc. Casale Spinelli o Casale rosso, nel territorio ex mappa Sant’Anatolia di Narco ed ex mappa Castel S. Felice (congiunti);
  - b) Per i cittadini residenti nella fraz. Tassinare, Fraz. Agelli, fraz. Borgo Agelli, loc. Ghianetta, loc. Renare, loc. Palombara, loc. Castelvechio e loc. Casale Ospedale, nel territorio ex mappa Tassinare ed ex mappa S. Martino (congiunti);
  - c) Per i cittadini residenti nella fraz. Caso, nel territorio ex mappa Caso;
  - d) Per i cittadini residenti nella fraz. Gavelli nel territorio ex mappa Gavelli.
- 6) Di stabilire che le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 28.05.1998, rimangono invariate ed in vigore.

Infine, con separata votazione favorevole unanime

#### DELIBERA

L’immediata eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE  
F.to Virgili Pamela

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Isidori Roberta

**IL PRESIDENTE**

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====  
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:  
dal 13-08-2020 al 28-08-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[ ] Viene comunicata con lettera n. del        alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 3861 in data 13-08-20, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

Sant'Anatolia di Narco, li 13-08-20

F.to NAPOLEONI ANNA

=====  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 13-08-20

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Isidori Roberta

=====  
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 13-08-20 al 28-08-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 11-08-20:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta